



Prefettura U.T.G. di Napoli
Allo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania

PROT: N 5253
DEL 12.12.2016

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 465/97;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.05.2001 e ss. mm. ii.;

RILEVATO che tra i comuni di Buonabitacolo (SA) e Sant'Arsenio (SA) vige una convenzione, di cui si è preso atto con provvedimento prot. n. 1185 del 15.04.2016;

RILEVATO che il Comune di Buonabitacolo (SA), capofila, ha trasmesso la deliberazione del Commissario Straordinario insediato presso il Comune n.62 del 30.11.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo convenzionale in essere con il Comune di Sant'Arsenio (SA), ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett.b della convenzione vigente;

CONSIDERATO, infatti, che sul tema, la convenzione al citato art. 7, prevede che la stessa potrà essere sciolta in qualsiasi momento: *"per recesso unilaterale, mediante deliberazione consiliare, da parte di uno dei due comuni, il recesso produce effetti decorsi 15 giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare"*;

RILEVATO che con nota prot. n. 7149 del 07.12.2016, il Commissario Prefettizio del Comune di Sant'Arsenio (SA) ha comunicato la volontà di *"rinunziare al termine dilatorio di 15 giorni per l'efficacia del recesso"*, chiedendo al contempo la pubblicazione della sede di segreteria di cui trattasi;

RICHIAMATA, sul punto, la delibera del soppresso CDA Nazionale n. 20 del 05.02.2003, la quale stabilisce, tra l'altro, che eventuali riserve circa l'anticipato recesso dalla convenzione *"...vanno valutate nell'ambito di un rapporto di tipo negoziale e quindi in una sede e da un soggetto diverso, che non coinvolge gli ambiti amministrativi dell'Agenzia..."*;

DATO ATTO, per l'effetto, che non emergono ragioni ostantive alla presa d'atto del deliberato scioglimento della convenzione di segreteria di cui trattasi con decorrenza immediata;

RILEVATO che, ai sensi della deliberazione n. 270/2001 del soppresso CdA Nazionale, il provvedimento *"relativo allo scioglimento delle convenzioni sia da considerare costitutivo dello scioglimento e non semplicemente dichiarativo di quanto già avvenuto con le delibere degli enti locali"*;

CONSIDERATO che la sede di segreteria convenzionata è retta dalla dott.ssa Carla Grezzi, iscritta alla fascia professionale B/C dell'Albo che, all'esito del deliberato scioglimento, rimane confermata sul comune capofila di Buonabitacolo (SA), classe IV mentre il comune di Sant'Arsenio (SA) classe IV, rimane vacante;



Prefettura U. I. G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania

RITENUTO, quindi, di poter prendere atto, in ossequio alle indicazioni di cui alla delibera n. 270/2001 del soppresso CdA Nazionale, dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Buonabitacolo (SA)/Sant' Arsenio (SA), con decorrenza immediata.;

RICHIAMATA, sul punto, la circolare prot. n. 3636 del 09.06.2014 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali- "*caducazione ex lege*" della deliberazione n. 275/2001 del soppresso Consiglio di Amministrazione Nazionale in tema di trattamento economico dei segretari comunali;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.2010, recante l'istituzione di una Unità di Missione che sul territorio si raccordi con i Prefetti dei capoluoghi di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell' Agenzia richiamata, avvalendosi dei relativi uffici e personale;

VISTO che con decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze del 23.05.2012, pubblicato in G.U. n. 290 del 13.12.2012, in ossequio ai dettami di cui all'art. 7, comma 31 quater del d.l n. 78/2010, si è stabilito che le funzioni della soppressa Agenzia a norma dell'art. 7 comma 31 ter del d.l. 78/2010, trasferite al Ministero dell'Interno, continuano ad essere esercitate dall'Unità di Missione di cui al D.M. del 31.07.2010, in attesa della costituzione presso il Dipartimento degli Affari interni e territoriali di un ufficio Dirigenziale Generale e che le Sezioni regionali dell'Albo sono gestite dalle Prefetture capoluogo di Regione;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.05.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la quale si è disposto che le strutture territoriali dell'ex Agenzia vengono poste, sotto il profilo funzionale organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio del Vice Prefetto Vicario delle Prefetture competenti;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 22702 del 01.07.2013 di delega;

DISPONE

1. di prendere atto dello scioglimento della sede di segreteria convenzionata Buonabitacolo (SA)/Sant' Arsenio (SA), con efficacia dalla data odierna;
2. di confermare, medesima decorrenza, la dott.ssa Carla Grezzi, iscritta nella fascia professionale B/C presso la sede di segreteria del comune di Buonabitacolo (SA), classe IV;
3. di acclarare medesima decorrenza la vacanza della singola sede di Sant' Arsenio (SA), classe IV.

CI

Il Responsabile dell'Albo
Dott. Tiziano Toto